



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 24

Oggetto: Concessione del superbonus 110% ad una ASD per lavori di riqualificazione dello spogliatoio di una palestra comunale in concessione

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26 - 2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2021

Oggetto: Concessione del superbonus 110% ad una ASD per lavori di riqualificazione dello spogliatoio di una palestra comunale in concessione –

Con la risposta n. 515 del 27 luglio 2021 ad un interpello presentato da una Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta nel Registro CONI, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che gli interventi di riqualificazione energetica attuati sulla palestra di una Scuola data in concessione alla ASD dal Comune, in virtù di una convenzione in vigore dal 1° settembre 2020, usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dal superbonus per i soli locali degli spogliatoi.

La ASD ha rappresentato che dal 2010 è stata stipulata una convenzione con l’Amministrazione Comunale, rinnovata per il periodo settembre 2020- settembre 2021, in virtù della quale l’Ente ha concesso all’Associazione l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’espletamento delle attività, anche didattiche, dell’esercizio sportivo, nonché dei servizi ad essa inerenti.

Trattasi, in particolare, dell’utilizzo da parte della ASD, fuori dell’orario scolastico, degli impianti, con annessi spogliatoi e docce relativi a campo di calcio in erba sintetica, pista per atletica leggera, palestra grande (Scuola Media) e palestra piccola (Scuola Elementare).

Dal momento che la palestra della Scuola Media necessita di interventi di riqualificazione energetica, l’ASD intende effettuare i lavori necessari d’accordo con l’Amministrazione Comunale e ha chiesto se, in base alla convenzione stipulata, possa fruire delle agevolazioni previste dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per gli interventi che intende eseguire sugli immobili di proprietà del Comune.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato la normativa e la documentazione di prassi inerente le agevolazioni previste dal Superbonus che consentono la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, ha richiamato il comma 9 dell’art. 119 del Decreto “Rilancio”, n. 34/2020, che prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli “*interventi effettuati*”, dalle “*Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi*”.

L’Agenzia ha ricordato di aver chiarito con la Circolare n. 24/2020 che, ai fini dell’applicazione della norma, quello che conta è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi da parte sia dei proprietari che dei detentori dell’immobile in base a un titolo idoneo nel momento di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori, nonché la destinazione dell’immobile “*a spogliatoio*” per lo svolgimento della propria attività.

Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il beneficiario può:

*essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile

*detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la stessa ritiene che la Convenzione avente ad oggetto la “*manutenzione e custodia degli impianti sportivi*” con l’utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, anche se in maniera non esclusiva, sia titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione delle agevolazioni fiscali relative al Superbonus perché il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce che l’Associazione ha la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo, in base al rinnovo della Convenzione, dal 1° settembre 2020, cioè prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

Quindi, conclude l'Agenzia, in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla norma, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico effettuati sulla palestra della Scuola Media di proprietà del Comune ma solo per la parte adibita a spogliatoi.